

Sentenza del TAR del Lazio sul ruolo e sulla responsabilità clinica del Radiologo specialista

Il Decreto Ministeriale, adottato dal Ministero della Salute, rubricato "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate", in attuazione all'art. 6 del d. lgs. 187/2000, è stato impugnato con distinti ricorsi dalla Federazione Nazionale dei Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e dalla Regione Veneto. Entrambi i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto ministeriale. I primi sostenevano che il Decreto impugnato ledeva la professionalità dei TSRM. Il ricorso della Regione Veneto, più articolato, sosteneva che le disposizioni contenute nelle linee guida ministeriali ledevano il modello organizzativo *hub* e *spoke* adottato dalla Regione Veneto. Quest'ultima contestava, pertanto, che il Decreto ministeriale ledeva la potestà legislativa che l'art. 117 della Costituzione riserva alle Regioni. Secondo la Regione ricorrente il contenuto delle Linee guida non corrispondeva a quanto inteso dall'articolo 6 del d.lgs. n. 187/2000 posto che, detta disposizione, attribuiva al Ministero la sola competenza ad elaborare "*l'insieme dei principi generali e delle buone pratiche condivise dalla comunità scientifica*" e non anche "*regole organizzative prive di rilevanza clinica*". Al contrario le linee guida ministeriali adottate creavano "*interferenze notevoli sull'organizzazione dei servizi di radiologia delle strutture mediche regionali, andando così a ledere la riserva costituzionale della corrispondente competenza delle Regioni*".

La ricorrente Regione lamentava che l'attuazione del decreto ministeriale minava alla base i rilevanti investimenti compiuti dalla stessa per riorganizzare i reparti radiologici delle strutture territoriali regionali secondo il cd. modello *hub* and *spoke*. Tale modello, nell'ottica della Regione Veneto, avrebbe dovuto concentrare la presenza "*[...] dei medici specialisti in reparti centralizzati istituiti presso gli hub, che [...] gestiscono telematicamente la conduzione e la refertazione degli esami radiologici eseguiti materialmente dai tecnici presso i presidi sanitari periferici*".

A contestare le domande dei ricorrenti si costituiva il Ministero della Salute nonché la Società italiana di Radiologia medica e interventistica (SIRM) e il Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica (SNR) rappresentati dal collegio difensivo composto dagli prof. avv. Giovanni Pasceri, prof. avv. Federico Sorrentino e l'avv. Silvia Felicetti.

La difesa SIRM SNR oltre a denunciare l'inammissibilità del ricorso contestava nel merito le pretese avverse. SIRM e SNR sottolineavano la strumentalità della richiesta di annullamento del decreto ministeriale sostenendo che la stessa di fatto, riferita al modello *hub* e *spoke*, avallava un modello organizzativo contrario a norme cogenti e alla definizione dell'atto medico radiologico, consentendo -nella pratica- una arbitraria telegestione dell'esame radiologico in grado di minare la sicurezza delle cure e della salute del paziente definendo un modello gestionale inefficiente con riferimento all'erogazione delle prestazioni radiologiche.

Con il medesimo collegio difensivo si costituivano, *ad opponendum*, la FNOMCEO e Sumai-Assoprof.

All'udienza cautelare del 23 febbraio 2015, su richiesta degli stessi ricorrenti, Federazione Nazionale dei Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e dalla Regione Veneto, il Giudice, dopo la discussione, cancellava la causa dal ruolo cautelare.

Approssimassi il termine di perenzione della causa, solo la Regione Veneto proponeva istanza affinché il ricorso fosse discusso nel merito.

Seppure nelle more sia stato abrogato il d. lgs. n. 187/2000, il decreto ministeriale rimaneva vigente in quanto richiamato dalla nuova disposizione radioprotezionistica. L'art. all'art. 161, comma 2, del d.lgs. 101/2020, infatti, stabilisce che *“Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al comma 1 si applicano le [...] «Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (articolo 6, decreto legislativo n. 187/2000)» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015 [...]”*.

In seguito alle puntuali contestazioni argomentate dalle resistenti SIRM e SNR il Tribunale Amministrativo ha integralmente rigettato il ricorso presentato dalla Regione Veneto.

La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma, con sentenza n. 11242/2022, pronunciata il 24 agosto 2022, (estensore dott.ssa Silvia Piemonte, presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti), è particolarmente importante non solo per le questioni di diritto costituzionale affrontate in tema di leale collaborazione tra Stato e Regioni ma perché riconosce come principio di diritto che le esposizioni mediche, ai sensi dell'art. 159 del d. leg. 101/2020 (così come prevedeva già il d. lgs. n. 187/2000), devono essere effettuate sotto la responsabilità clinica del medico specialista a cui compete la responsabilità della scelta delle metodologie e tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico in quanto unico soggetto in grado di valutare la possibilità di utilizzare tecniche alternative.